



CITTÀ DI NICHELINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Generalità.....	3
Art. 2 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione	3
Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni.....	3
Art. 4 - Obiettivi delle organizzazioni	3
Art. 5 - Attività delle organizzazioni.....	4
Art. 6 - Attivazione e impiego delle organizzazioni	5
Art. 7 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale.....	5
Art. 8 - Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse	6
Art. 9 - Compiti del Comune	6
Art. 10 - Formazione e addestramento del volontariato.....	7
Art. 11 - Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile	7
Art. 12 - Pronta reperibilità.....	7
Art. 13 - Dotazioni delle organizzazioni.....	7
Art. 14 - Doveri.....	8
Art. 15 - Diritti	8
Art. 16 - Rimborsi	8
TITOLO II - NORME PER IL GRUPPO COMUNALE.....	10
Art. 17 - Gruppo comunale di volontari di protezione civile.....	10
Art. 18 - Criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo	10
Art. 19 - Compiti del Comune per il Gruppo	10
Art. 20 - Assemblea del Gruppo.....	11
Art. 21 - Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo.....	12
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 22 - Pubblicità del Regolamento	13
Art. 23 - Trasmissione del regolamento	13
Art. 24 - Rinvio	13
Art. 25 - Modificazioni	13
Art. 26 - Entrata in vigore.....	13

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'Autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate organizzazioni), si intendono quelle di cui all'Art. 2 della L. r. n.38/1994;
 - b) per Autorità territoriale di protezione civile si intende, ai sensi del D.lgs. n.1/2018 il *Sindaco* che, sul proprio territorio, è Autorità di protezione civile;
 - c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

3/12

Art. 2 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
 - d) organizzazioni iscritte al registro regionale;
 - e) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale con le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
 - b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
 - c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;
 - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni

1. Vengono riconosciute operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le *organizzazioni* iscritte nell'*Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte* in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012 (D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014) che:
 - a) sono composte da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
 - b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile;
 - c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire.
3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da D.P.G.R. n.5/R/2012, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 4 - Obiettivi delle organizzazioni

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni che collaborano con il Comune di Nichelino, prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1 e dettagliate al successivo comma 5 dell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Attività delle organizzazioni

1. I compiti di protezione civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.
2. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
3. Le organizzazioni operano sempre su esplicita disposizione del *Sindaco* che ne verifica le attività per tramite dei rispettivi Responsabili e/o *Coordinatore del Gruppo*.
4. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate o comunque in rapporto con il Comune di Nichelino devono essere preliminarmente proposti in sede di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione di protezione civile comunale.
5. Si elencano di seguito le categorie minime di base dei compiti da prestare alla struttura comunale di protezione civile:
 - a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile;
 - b) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
 - c) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
 - d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
 - e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Forze dell'Ordine, ecc.);
 - f) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al volontariato;
 - g) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale per il supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine nelle attività di informazione per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
 - h) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
 - i) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
 - j) supporto nell'assistenza alla popolazione;
 - k) supporto nella fase di post-emergenza;
 - l) supporto nella gestione di eventi a rilevante impatto locale sul territorio comunale;
 - m) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - n) supporto nella gestione e nella manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio della protezione civile comunale;
6. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di protezione civile.
7. Solo in situazioni in cui il territorio comunale non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale e a seguito di richiesta inoltrata al *Sindaco* e previa autorizzazione dello stesso, le organizzazioni che collaborano con il Comune di Nichelino potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento. Sarà cura dell'ente richiedente, ed eventualmente delle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate.
8. Il *Coordinatore del Gruppo* e/o il Responsabile (o suo delegato) delle organizzazioni attivate, curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, sia sottoposto a controllo sanitario ed eventualmente a sorveglianza sanitaria e sia dotato di

attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

9. I volontari di protezione civile intervengono solo su attivazione del *Sindaco* (o suo delegato) o dall'Autorità di protezione civile competente nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione di protezione civile vigente.
10. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di protezione civile competente e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune.
11. In emergenza i volontari di protezione civile devono segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile, non possono agire di loro iniziativa né altresì rilasciare dichiarazioni, interviste o postare sui siti *social* informazioni, immagini o video relative alle attività in corso.
12. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni dovranno essere descritte nella *Relazione annuale* predisposta a cura del proprio Responsabile e/o *Coordinatore del Gruppo* da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le attività.

Art. 6 - Attivazione e impiego delle organizzazioni

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di protezione civile e, pertanto, i compiti non elencati nel precedente Art. 5 non sono da ritenersi di protezione civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018, le organizzazioni presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:
 - a) l'evento o l'attività di riferimento;
 - b) la decorrenza;
 - c) il termine delle attività;
 - d) le modalità di accreditamento dei volontari;
 - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
 - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
 - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018;
 - h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di protezione civile proponente, con oneri a proprio carico.
4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza del *Sindaco* per gli eventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.1/2018, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018.
5. Il *Sindaco*, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018, nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 6 del precedente Art. 5.

Art. 7 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali

disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.

2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
 - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - b) di un atto formale dell'Autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del *Centro Operativo Comunale (COC)*;
 - c) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.
3. L'attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni legate all'applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano d'emergenza vigente.

Art. 8 - Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dal D.lgs. n.1/2018, ma tra quelle definite dal *Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse*, approvato con Decreto prefettizio in data 24/01/2014.
2. L'attivazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente (*Sindaco*, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
 - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il *Sindaco*;
 - b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 9 - Compiti del Comune

1. Il *Sindaco* dispone l'attivazione del volontariato di protezione civile per ogni attività intrapresa sul territorio di propria competenza indicata al comma 5 del precedente Art. 5, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 6 del precedente Art. 5.
2. Il Comune, mediante *Polizia Locale*, si raccorda con le organizzazioni convenzionate sia in situazioni ordinarie, sia durante l'emergenza.

Art. 10 - Formazione e addestramento del volontariato

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione e autorizzazione del *Sindaco*, sono tenuti a seguire corsi di formazione, informazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di protezione civile.
2. Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. Le attività di formazione possono essere erogate da figure interne o esterne alla struttura che posseggano i requisiti di legge.
4. La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendole d'intesa con enti pubblici e privati.

Art. 11 - Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. In relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione di emergenza comunale, le organizzazioni possono strutturarsi al proprio interno con volontari specializzati nei seguenti settori di attività organizzati in squadre:
 - a) *Attività di segreteria*, orientate al supporto nella gestione degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile (ordinarie e in emergenza);
 - b) *Attività sul rischio idrogeologico e idraulico*, orientate nella specializzazione in attività di previsione, prevenzione e supporto negli interventi legati al rischio idrogeologico;
 - c) *Attività sulle telecomunicazioni alternative*, orientate nella specializzazione delle attività di telecomunicazione a supporto di interventi di protezione civile (compresa la gestione manutentiva degli apparati);
 - d) *Attività logistiche*, orientate nella specializzazione in attività logistiche inerenti le dotazioni in uso e in quelle riguardanti la predisposizione, l'allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (aree di attesa, accoglienza, ammassamento);
 - e) *Attività sugli eventi a rilevante impatto locale e informazione alla popolazione*, orientate nella specializzazione sia in attività di supporto alla gestione di situazioni che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone riguardanti il territorio comunale, sia in quelle di informazione preventiva e in emergenza alla popolazione in vista o al verificarsi di un evento.
2. L'appartenenza a una squadra non preclude la possibilità di operare in ambiti e attività diversi da quelli peculiari della squadra di riferimento, sempre nei limiti delle attività previste per il volontariato di protezione civile.
3. Ai *Capi Squadra* viene data loro priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico.

Art. 12 - Pronta reperibilità

1. Le organizzazioni che collaborano con il Comune di Nichelino devono strutturare una propria reperibilità che garantisca l'attivazione in H24 che potrà essere organizzata anche in forma di presidio presso la sede del Gruppo.

Art. 13 - Dotazioni delle organizzazioni

1. Le organizzazioni che collaborano con il Comune di Nichelino integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
3. L'acquisizione, l'impiego e la gestione di dotazioni e mezzi di proprietà comunale da parte delle organizzazioni è limitato all'ambito delle attività di protezione civile e disciplinato da specifici atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale coerenti con le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 14 - Doveri

1. Gli appartenenti alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. L'essere volontari di protezione civile di organizzazioni che collaborano con il Comune di Nichelino comporta:
 - a) la partecipazione a corsi di formazione, informazione e addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto stabilito dal *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
 - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
 - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso, delle dotazioni assegnate.

Art. 15 - Diritti

1. Alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018.
2. I rimborsi alle organizzazioni e ai datori di lavoro per le attività previste dal D.lgs. n.1/2018 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di protezione civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 16 - Rimborsi

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta la concessione dei benefici di legge prevista

ai sensi del D.lgs. n.1/2018 effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.

2. La Regione Piemonte, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

TITOLO II - NORME PER IL GRUPPO COMUNALE

Art. 17 - Gruppo comunale di volontari di protezione civile

1. Il *Gruppo comunale volontari di protezione civile di Nichelino* (di seguito nominato *Gruppo*) è tra le organizzazioni che collaborano con il Comune di Nichelino.
2. Possono aderire al *Gruppo* cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale o nei comuni limitrofi o, eccezionalmente e su autorizzazione del *Sindaco*, residenti altrove.
3. Gli Organi del *Gruppo* sono:
 - a) il *Sindaco*;
 - b) il *Coordinatore*;
 - c) il *Vice-Coordinatore*;
 - d) i *Capi Squadra*.
4. L'organizzazione e le attivazioni del *Gruppo* potranno essere disciplinate da specifici atti dell'Amministrazione comunale coerenti con le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 18 - Criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo

1. L'ammissione al *Gruppo* è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera e all'accettazione della stessa da parte del *Sindaco*.
2. Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo, compilando il modulo allegato al presente regolamento (*Allegato 01*).
3. L'iscrizione al *Gruppo* presuppone il raggiungimento della maggiore età e condizioni generali di salute compatibili con le attività indicate al comma 5 del precedente Art. 5 e di:
 - a) età inferiore ai settanta anni;
 - b) non essere Amministratori o Dipendenti del Comune di Nichelino, né di altre Amministrazioni interessanti il territorio di Nichelino;
 - c) non essere sottoposto a procedimento penale e non aver riportato condanne per delitti non colposi;
 - d) di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - e) non essere stato destituito da pubblici impieghi o espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da altre organizzazioni di Volontariato;
 - f) di avere una buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).
4. L'ammissione al *Gruppo* è altresì subordinata al superamento del corso base di formazione (ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.);
5. L'accettazione o il diniego motivato dell'iscrizione nel *Gruppo* è comunicata con provvedimento scritto.
6. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal *Gruppo*.
7. Si prevede la decadenza automatica dal *Gruppo* quando il volontario risulti assente per più di tre volte consecutive agli interventi richiesti, senza giustificato motivo.
8. La rinuncia all'iscrizione deve essere comunicata per iscritto al *Sindaco* ed ha effetto immediato.
9. I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione.
10. Sarà compito del Comune individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al *Gruppo* e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura comunale di volontariato di protezione civile.

Art. 19 - Compiti del Comune per il Gruppo

1. Il *Sindaco*, mediante la *Polizia Locale*, cura la gestione amministrativa del *Gruppo* e ne è responsabile e garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e pertanto:
 - a) accetta le domande di adesione e di rinuncia al *Gruppo*;

- b) nomina il *Coordinatore*, il *Vice-Coordinatore* e i *Capi Squadra* a seguito di elezione da parte dell'*Assemblea del Gruppo*;
- c) dispone l'attivazione e l'eventuale utilizzo del *Gruppo*;
- d) decide le attività che devono essere intraprese dal *Gruppo*, comprese le forme collaborative con altre organizzazioni di volontariato;
- e) garantisce la continuità amministrativa, organizzativa e operativa del *Gruppo*;
- f) ratifica gli esiti del voto per l'elezione dei *Capi Squadra*, del *Coordinatore* e del *Vice-Coordinatore*;
- g) dispone, con opportuno provvedimento motivato, l'eventuale mancata ratifica degli esiti del voto per l'elezione dei *Capi Squadra*, del *Coordinatore* e del *Vice-Coordinatore*, le misure disciplinari e, in casi estremi, l'espulsione degli iscritti, il commissariamento o lo scioglimento del *Gruppo*.

Art. 20 - Assemblea del Gruppo

1. L'*Assemblea del Gruppo* (di seguito nominata *Assemblea*) è presieduta dal *Sindaco* in qualità di legale rappresentante ed è costituita da tutti i volontari iscritti al *Gruppo*.
2. Essa elegge i *Capi Squadra* indicati al precedente Art. 11, il *Coordinatore*, il *Vice-Coordinatore* ed è altresì convocata quando a richiederlo siano il *Sindaco*, il *Coordinatore*, i *Capi Squadra* o almeno un terzo dei volontari iscritti al *Gruppo*.
3. L'*Assemblea* approva indirizzi, programmi di attività predisposti dai *Capi Squadra*, progetti per l'acquisizione di dotazioni e mezzi, documenti d'impianto di esercitazioni, ecc. da proporre all'Amministrazione in sede di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*.
4. L'*Assemblea* è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei volontari iscritti al *Gruppo*; hanno diritto al voto tutti i volontari con un'anzianità di iscrizione di almeno due anni e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
5. I candidati eleggibili al ruolo di *Coordinatori* e di *Vice-Coordinatore* sono individuati dall'*Assemblea* - tra i volontari con un'anzianità di iscrizione di almeno due anni e in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile - in un'apposita seduta di presentazione delle candidature da svolgersi entro quattro mesi dall'inizio del mandato del *Sindaco* o dall'approvazione in *Consiglio Comunale del Regolamento Comunale per il Volontariato di Protezione Civile*.
6. I candidati eleggibili al ruolo di *Capi Squadra* sono individuati dall'*Assemblea* - tra i volontari con un'anzianità di iscrizione di almeno un anno e in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile - in un'apposita seduta di presentazione delle candidature da svolgersi entro quattro mesi dall'inizio del mandato del *Sindaco* o dall'approvazione in *Consiglio Comunale del Regolamento Comunale per il Volontariato di Protezione Civile*.
7. L'elezione del *Coordinatore*, del *Vice-Coordinatore* e dei *Capi Squadra* si svolge entro sei mesi dall'inizio del mandato del *Sindaco* o dall'approvazione in *Consiglio Comunale del Regolamento Comunale per il Volontariato di Protezione Civile* e avviene per voto segreto mediante un'unica scheda recante i nominativi dei candidati.
8. Per l'elezione del *Coordinatore*, del *Vice-Coordinatore* e dei *Capi Squadra*, l'*Assemblea* risulta validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei volontari iscritti al *Gruppo* e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
9. In caso di parità si procede al ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso dell'*Assemblea* convocata a tal fine. Tra la prima e la seconda votazione devono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.

10. Per la validità della votazione di ballottaggio è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari iscritti al *Gruppo* e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
11. In caso di mancato raggiungimento della quota di cui al precedente comma 10 si convocherà nuovamente l'*Assemblea* per una successiva votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla precedente votazione.
12. Per la validità della votazione di cui al comma 11 è sufficiente che i votanti siano almeno un quarto più uno dei volontari iscritti al *Gruppo* e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti espressi e che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
13. Qualora anche la quota di cui al precedente comma 12 non venga raggiunta, il *Gruppo* viene commissariato o sciolto con provvedimento del *Sindaco*.
14. L'eventuale mancata ratifica degli esiti del voto da parte del *Sindaco*, che dovrà avvenire con provvedimento motivato, determina la convocazione dell'*Assemblea* per una successiva votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla precedente votazione.
15. Per la validità della votazione di cui al comma 14 è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari iscritti al *Gruppo* e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
16. In caso di ballottaggio si procede ai sensi dei precedenti commi 9, 10, 11 e 12 ed eventualmente 13.
17. L'ulteriore mancata ratifica degli esiti del voto da parte del *Sindaco*, determina il commissariamento o lo scioglimento del *Gruppo* con provvedimento motivato del *Sindaco*.

Art. 21 - Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo

1. Il *Sindaco* nomina il *Coordinatore* e il *Vice-Coordinatore* eletti dall'*Assemblea*.
2. Il *Coordinatore* ha il compito di sovrintendere le attività del *Gruppo* e di armonizzarle ed è pertanto:
 - a) rappresentante delle attività del *Gruppo* presso l'Amministrazione comunale, nonché rappresentante del *Gruppo* all'interno del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) tramite tra il *Sindaco*, i Responsabili dei Settori comunali e i volontari, nell'impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle attività previste;
 - c) responsabile, unitamente al *Sindaco*, dell'assegnazione dei compiti ai singoli volontari, in funzione delle esperienze maturate e delle disponibilità di ciascuno;
 - d) gestore del controllo, della conservazione e della movimentazione delle dotazioni del *Gruppo* con obbligo di riferire immediatamente di eventuali abusi all'Amministrazione comunale.
3. Particolare cura deve essere posta dal *Coordinatore* nell'individuare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari che, per età o per altre cause, non siano nelle condizioni di garantire una piena operatività.
4. In caso di assenza del *Coordinatore* i compiti di competenza dello stesso verranno svolti dal *Vice-Coordinatore*.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Ufficiale del Comune di Nichelino. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 23 - Trasmissione del regolamento

2. Copia del presente regolamento viene trasmessa al *Presidente della Giunta Regionale*, al *Sindaco Metropolitano* e al *Prefetto*.

Art. 24 - Rinvio

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

Art. 25 - Modificazioni

4. Le modificazioni del presente Regolamento conformi alle leggi di settore e aventi natura specifica (prescrizioni particolari sulle attività svolte dal volontariato, assegnazioni di compiti, ecc.) o di mero adeguamento normativo possono essere adottate da specifici atti dell'Amministrazione comunale coerenti con le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 26 - Entrata in vigore

5. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.